



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Prot. n. 1392/C14

Genova, 13/03/2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12, comma 1 della citata legge occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a favore del personale dall'amministrazione;

VISTO il D.M. n. 128 del 29.3.1996;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria ascritta nell'apposita voce di bilancio – capitolo 2115 "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" per l'anno 2011 è pari ad euro 4.648,00 giacenti sulla contabilità speciale dell'Ambito Territoriale di Genova;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola;

DECRETA

Art. 1

BENEFICIARI

Le provvidenze di cui al presente decreto sono destinate al personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in servizio negli Uffici e nelle Istituzioni Scolastiche della Liguria, a quello cessato dal servizio e alle loro famiglie;

Art. 2

EVENTI CONSIDERATI

Il sussidio può essere erogato per i seguenti eventi:

- 1) in caso di decesso:
 - a) del dipendente in servizio;
 - b) del dipendente in quiescenza da non oltre 12 mesi;
 - c) del coniuge;
 - d) del figlio a carico, se convivente al momento del decesso
- 2) in caso di malattie e interventi chirurgici di particolare gravità, debitamente certificati, che hanno colpito i soggetti di cui al precedente punto 1) del presente

articolo, da cui sono derivate spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute e non a carico di altri Enti Pubblici o rimborsati da società e associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria, restando escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, ristori ecc);

La spesa minima sostenuta per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è di € 5.000,00 determinata da un'unica patologia e comunque la più grave e relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare;

Art. 3

CONDIZIONI DI EROGAZIONE

I soggetti indicati nel precedente articolo 1 possono presentare domanda di sussidio qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2011 non superi l'importo di € 30.000,00 lordi;

I sussidi di cui al presente regolamento saranno erogati nei limiti della disponibilità finanziaria del capitolo 2115;

Art. 4

DOMANDE

Le domande di sussidio, corredate della documentazione di cui al successivo art. 5, devono essere inoltrate all'Ambito Territoriale di riferimento, il quale, previa verifica preliminare, provvederà al loro inoltro all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

La domanda, deve essere prodotta utilizzando il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto;

Nella domanda deve essere altresì dichiarata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre amministrazioni, enti, società o associazioni;

Art. 5

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda devono essere allegati:

- a) gli originali o le copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa sostenuta nell'anno 2011;
- b) le certificazioni mediche comprovanti la patologia grave;
- c) le copie del modello ISEE valido al momento della presentazione delle domande;
- d) per i casi di decesso di cui al punto 1) dell'art. 2 del presente regolamento, una autocertificazione dell'avvenuto decesso nonché una autocertificazione di stato di famiglia alla data del decesso del dipendente o del familiare convivente;

Art. 6

COMMISSIONE

I sussidi sono concessi da questo Ufficio Scolastico Regionale previa valutazione da parte di una apposita Commissione, costituita presso la Direzione Scolastica Regionale e nominata dal Direttore Generale. Resta salva, comunque, la possibilità da parte del Direttore Generale di erogare sussidi in casi di particolare gravità. Il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione;

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno, subordinatamente alla disponibilità dei fondi sul capitolo 2115 ed è convocata dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione stessa;

Art. 7 **ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE**

L'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle motivate proposte della Commissione, provvede ad assegnare i sussidi;

In caso di acclarata consistente inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione "*pro rata*" che consenta una equa distribuzione dei sussidi considerati;

In assenza di domande o nel caso in cui le domande pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale siano prive dei requisiti richiesti dal presente regolamento, la disponibilità residua andrà ad incrementare il finanziamento previsto per l'anno successivo. Il sussidio non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 1.000,00;

L'elenco del personale beneficiario dei sussidi sarà pubblicato sui siti dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali;

Art. 8 **PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è affisso all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale, degli Ambiti Territoriali Provinciali e delle Istituzioni Scolastiche della Liguria che ne assicurano la massima diffusione tra il personale in servizio;

Il regolamento è altresì pubblicato sul sito internet dell'USR (www.istruzioneliguria.it) e degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria;

La data di apertura del bando per la presentazione delle domande di sussidio per l'anno 2011 è fissata al 15 marzo 2012;

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati all'Ambito Territoriale di riferimento entro il 16 aprile 2012.

MoMa/Spin

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni